

CAMERA DEI DEPUTATI N. 493

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati GUADALUPI, GHISLANDI, BERTOLDI,
LENOCI, ALBARELLO, LANDI, PIGNI**

Presentata il 31 ottobre 1958

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 aprile 1958, n. 472, contenente norme sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 aprile 1958, n. 472, ha riconosciuto utili ai fini di pensione i servizi comunque resi dagli ufficiali di complemento, sottufficiali, graduati e militari di truppa, stabilendone però la decorrenza dal 10 giugno 1940.

Tale data, che come fu affermato nel corso della discussione era stata fissata coincidendo con la dichiarazione di guerra, consente solo a pochi di godere del beneficio accordato, rimanendo infatti esclusi coloro, e sono la maggior parte, che prestarono servizio prima di tale data.

È necessario quindi sanare questa sperequazione.

Si tratta di problema urgente, che richiede da tempo equa soluzione.

Sottoposto infatti all'esame del Parlamento fin dalla I Legislatura esso non è stato ancora risolto!

Nella trascorsa legislatura benché più di una proposta fosse stata presentata sull'argomento, nessuna ottenne la piena approvazione, ritenendosi più urgente affermare preliminarmente il principio della pensionabilità dei servizi comunque resi nelle Forze armate, in deroga a quanto previsto dal regio decreto del 30 dicembre 1937, n. 2411, e sacrificando peraltro ancora una volta le esigenze di talune categorie. Si giunse infatti quando la II Legislatura volgeva ormai al

termine all'approvazione di un progetto di legge proposto dal Governo, divenuto poi legge 3 aprile 1958, n. 472, che non è risultata rispondente all'aspettativa degli interessati. Da tale legge infatti traggono beneficio ben pochi militari e ciò fu quasi unanimemente riconosciuto nel corso della stessa discussione.

Non vi è dubbio d'altra parte che per ragioni di equità oltre che umane e sociali debba esser riconosciuto a tutti i militari il diritto al trattamento di quiescenza.

Di qui la nostra proposta di legge.

Essa stabilisce una nuova data di decorrenza particolarmente per i servizi resi dagli ufficiali di complemento, sottufficiali e militari di truppa, affinché siano loro riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza i servizi resi prima del 10 giugno 1940.

Inoltre viene concessa alle categorie suindicate la facoltà di riscattare il servizio prestatato alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni o Enti parastatali o locali in qualità di personale civile di ruolo o fuori ruolo, nonché il diritto di ricongiungere i periodi di servizio militare e civile, e ciò in conformità della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Infine nei confronti dei militari mutilati o invalidi viene proposto, in considerazione delle loro condizioni, un particolare trattamento che consenta ad essi di beneficiare della legge 10 aprile 1954, n. 113.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonché dei sottufficiali e graduati militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate le disposizioni dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, si applicano anche per i servizi comunque resi dal 5 febbraio 1935.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472, è soppresso.

ART. 2.

A coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 eentino complessivamente almeno 15 anni di servizio sono computati cinque anni in aggiunta al minimo degli anni di servizio utile considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio effettivo.

Ai fini della concessione del trattamento di quiescenza e della liquidazione del trattamento stesso è concessa altresì la facoltà di riscattare gli anni di servizio da essi prestato in qualità di personale civile di ruolo o non di ruolo alle dipendenze di amministrazioni statali, enti di diritto pubblico o locali.

Tali periodi di servizio sono cumulabili con quelli prestati nelle Forze armate a sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523.

ART. 3.

Le disposizioni dell'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono estese agli ufficiali di complemento, sottufficiali, militari di truppa di cui all'articolo 2 della presente legge, mutilati o invalidi per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ai quali, pertanto, in aggiunta al numero degli anni di servizio effettivamente prestato, è computato un periodo di 6 anni sia ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza e sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

ART. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.